

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2839 del 15/05/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA' CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE VENTENA, AD USO DOMESTICO, IN COMUNE DI CATTOLICA (RN). SIG. BETTERINI PINI CORRADO - PRATICA N. RNPPA2468.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2949 del 15/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quindici MAGGIO 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA' CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE VENTENA, AD USO DOMESTICO, IN COMUNE DI CATTOLICA (RN). SIG. BETTERINI PINI CORRADO - PRATICA N. RNPPA2468.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609,

DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;

- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2018-106 del 27/11/2018, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato De Donato rinnovato con D.D.G. n.124 del 19/12/2023;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”, successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell’organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 94/2023 “Direzione Amministrativa. Revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 140/2022. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae con decorrenza dal 01/06/2024 fino al 31/05/2029;
- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est per il suddetto periodo ed, in particolare, per il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, è stato conferito l’incarico di funzione all’Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione dirigenziale n. 365 del 27/01/2021 è stata rilasciata al sig. Pini Lorenzo C.F. PNI LNZ 32T29 C357M il rinnovo della concessione (pratica n. RNPPA2468) con scadenza al 31/12/2024, per la derivazione di risorsa idrica superficiale mediante prelievo dal Torrente Ventena (risorsa n. RNA6033), ubicato in area di proprietà del demanio, in Comune di Cattolica

(RN), ad uso domestico ,per una portata massima pari a circa 1,0 l/s e per un volume annuo pari a circa 72,00 mc;

- con domanda registrata n. PG/2025/7123 del 15/01/2025, il Sig. Betterini Pini Corrado C.F. BTT CRD 63B16 C357H, in qualità di unico erede ha richiesto il rinnovo con cambio di titolarità della suddetta concessione;

CONSIDERATO che la domanda è sottoposta al procedimento di rinnovo di concessione di derivazione di acque superficiali e cambio di titolarità, ai sensi rispettivamente dell'art. 27 e dell'art. 28, del R.R. n. 41/2001;

PRESO ATTO che il prelievo in oggetto non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi espressi da:

- SAC Rimini: Relazione istruttoria datata 31/03/2025, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:
 - essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione), il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:
- DMV estivo (maggio/settembre): 0,05 mc/s;
 - DMV invernale (ottobre/aprile): 0,08 mc/s;

- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Rimini: Nulla Osta Idraulico trasmesso con nota .0019746.U. del 10/03/2025, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Consorzio di Bonifica della Romagna: dalla consultazione degli strumenti cartografici del Consorzio stesso risulta che l'area in cui ricade il prelievo in esame non è servita da impianti in pressione, né da canali ad uso irriguo gestiti dallo medesimo Consorzio;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico identificato con codice IT082300000000001_2-1ER denominato "Torrente Ventena", avente:

- stato chimico: Buono e stato ecologico: Scarso;
- DMV estivo (maggio/settembre): 0,05 mc/s e DMV invernale (ottobre/aprile): 0,08 mc/s;
- stress idrico: NO e corpo idrico non a rischio quantitativo;

ACCERTATO inoltre che, trattandosi di un uso domestico per piante da giardino, a servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 0,01, con impianto di irrigazione manuale), le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 72,00 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR n. 1415/2016 ;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica non è stato variato per cui risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso domestico come stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che il concessionario ha versato:

- in data 10/01/2025 le spese istruttorie di euro 90,00;
- in data 07/05/2025 il canone per la risorsa idrica pari a euro 48,70 corrispondente all'importo dei canoni dovuti per i cinque anni di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R.

30 aprile 2015, n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione;

- in data 22/01/2003 e 28/09/2015 la somma complessiva pari a euro 250,00 a titolo di deposito cauzionale, somma versata dall' ex concessionario Pini Lorenzo che può essere mantenuta a nome del figlio erede Betterini Pini Corrado;

DATO ATTO che è non stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, in quanto il concessionario è un privato e non un'impresa.

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo con variante non sostanziale della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, al Sig. Betterini Pini Corrado C.F. BTT CRD 63B16 C357H, la concessione semplificata (pratica n. RN12A005) per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda destra del Torrente Ventena, avente le seguenti caratteristiche: Codice risorsa RNA6033

- prelievo ubicato in Comune di Cattolica (RN) - Località capoluogo, in area di proprietà del demanio, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 6, antistante mapp. 38, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 799.445 Y=874.291;
 - prelievo da esercitarsi mediante pompa mobile;
 - utilizzo della risorsa ad uso domestico;
 - portata massima di esercizio pari a 1,0 l/s e volume complessivo pari a 72,00 mc/annui;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2029;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 05/05/2025 (trasmesso con nota registrata n. PG/2025/89269 del 14/05/2025) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
 4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Rimini con nota n.0019746.U. del 10/03/2025, di cui è stata consegnata copia semplice al momento della notifica del disciplinare di concessione che le contiene;
 5. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2025 in euro 9,74 per l'utilizzo della risorsa idrica;
 6. di fissare in euro 48,70 la somma dovuta per i canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica per i cinque anni di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati fatto salvo l'eventuale rideterminazione dell'importo ai sensi di aggiornamenti normativi;

7. di fissare in euro 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione;;
8. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni, introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
9. di inviare copia semplice del presente provvedimento al sig. Betterini Pini Corrado;
10. che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
11. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010;
13. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpaie ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027;

14. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini - Area Est

Dott. Stefano Renato de Donato

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale rilasciata al Sig. Betterini Pini Corrado C.F. BTT CRD 63B16 C357H (pratica n. **RNPPA2468**).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico identificato con codice IT082300000000001_2-1ER denominato "Torrente Ventena avviene da sponda destra
2. L'opera di presa è costituita da motopompa mobile e presenta le seguenti caratteristiche:
Codice risorsa: RNA6033;
 - ubicazione: Comune di Cattolica (RN) - , identificata catastalmente al NCT di detto Comune Fg. 6, ant.mapp. 38;
 - coordinate UTM RER X:799.445 Y=874.291;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso domestico a servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 0,01, con impianto di irrigazione ad aspersione) e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 1,0 l/s;
- volume annuo complessivo pari a 72,00 mc.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Rimini con nota n.0019746.U. del 10/03/2025:

“CONDIZIONI GENERALI

- 1. L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.*
- 2. il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;*
- 3. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia;*
- 4. il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di USTPC-RN, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;*

DURATA

- 5. la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;*

CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

- 6. al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;*
- 7. al di fuori di quanto espressamente autorizzato nelle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PGRA È vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;*

8. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali contermini alle aree concesse;

9. il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del R.D.523/1904;

10. il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione dell'area demaniale concessa, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica nel rispetto delle norme di polizia idraulica e delle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna;

11. si intendono, nell'ambito delle aree concesse, autorizzati senza preventiva comunicazione i soli lavori di taglio della vegetazione arbustiva spontanea e di raccolta di vegetazione senescente e/o caduta;

12. l'area non potrà essere recintata in forma permanente ma eventualmente mediante soluzioni facilmente amovibili, nè utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;

13. nell'alveo, nelle sponde e nella fascia pertinenziale le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte in vista sulla superficie, in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde fluviali;

SICUREZZA

14. l'autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico non rappresentano garanzia di sicurezza, pertanto, è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il successivo uso delle opere stesse e dell'area demaniale concessa; il richiedente è consapevole che l'uso di aree e/o la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso delle aree e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. USTPC-RN non È, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, a mero titolo esemplificativo, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;

15. USTPC-RN non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

16. compete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dal P.G.R.A., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone.”

ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo per l'anno 2025 è pari a euro 9,74), anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 , pertanto il concessionario ha versato un importo pari a euro 48,70 relativo al corrispondente alla somma dei canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica per cinque anni di durata della concessione.

ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a euro 250,00 versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a

garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31/12/2029**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata, nonché a garantirne il buon funzionamento e a comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.
2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Opere di Presa** : La pompa mobile o il tubo di pescaggio dovranno essere rimossi al termine del prelievo e comunque in tutti i casi in cui sarà disposta la sospensione del prelievo di cui al seguente punto 5;
5. **Sospensione del prelievo**: Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Deflusso minimo vitale**: Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,05 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,08 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
7. **Sub concessione**: Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità**: Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. **Cessazione d'utenza**: Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire,

prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

10. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.